
Ordinanza commissariale 12 novembre 2002, n. 118

Sisma del 16 dicembre 2000 - Modifica priorità - Rimodulazione del piano stralcio degli interventi su edifici privati - Applicazione del coefficiente di amplificazione sismica, ulteriori determinazioni.

(B.U.R. n. 51 del 27.11.2002)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3101 del 22 dicembre 2000, con la quale è stato disposto che il Presidente della Regione Umbria, già nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2668/1997, attua, nel territorio della Provincia di Terni colpito dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, gli interventi di urgenza necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, avvalendosi come soggetti attuatori degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza ministeriale n. 3101/2000 il quale dispone che per gli interventi sui beni immobili di proprietà di soggetti privati danneggiati dall'evento sismico in argomento si applicano i benefici e le procedure previsti nelle ordinanze emanate a seguito della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e nella legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto inoltre l'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001 il quale stabilisce che il Presidente della Regione dell'Umbria, Commissario delegato, provvede, nell'ambito delle risorse assegnate, agli interventi relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ai beni monumentali ed al risanamento dei dissesti, idrogeologici conseguenti all'evento sismico di cui trattasi previa predisposizione del relativo piano, da sottoporre alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Richiamata:

- l'ordinanza del Commissario delegato n. 3 del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono state definite le modalità e procedure per dare avvio agli interventi di ricostruzione;
- l'ordinanza del Commissario delegato n. 59 del 28 giugno 2001, con la quale, nell'approvare il piano stralcio degli interventi previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3124/2001, sono state altresì definite le priorità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dal citato evento sismico;
- l'ordinanza del Commissario delegato n. 54 del 23 maggio 2002, con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano stralcio, limitatamente al settore "Interventi su edifici privati";

Atteso che con nota dell'Ufficio Temporaneo Ricostruzione: Interventi dei privati n. 4560 del 22.05.2002 il Comune di Montecastrilli è stato autorizzato, sulla scorta delle determinazioni assunte dallo stesso Comune con provvedimento n. 82 del 03.05.2002, a variare i dati della procedura informatica relativi all'ordinanza di sgombero n. 2 del 08.01.2001 emessa per l'edificio n. 103, sito in Montecastrilli, Voc. S. Martino n. 42, erroneamente inserita come ordinanza di sgombero parziale anziché di sgombero totale;

Rilevato che la predetta variazione comporta, sulla base dei criteri dettati dall'art. 7, comma 3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, nonché dei dati forniti dai proprietari con la domanda di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, l'attribuzione all'edificio n. 103 della fascia prioritaria a);

Ritenuto quindi:

- a) di dover autorizzare il Comune di Montecastrilli a procedere all'inserimento dell'edificio n. 103 nella priorità a) e conseguentemente al suo finanziamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001;
- b) di dover apportare le conseguenti modifiche al piano stralcio di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 3124/2001, limitatamente al settore "Interventi su edifici privati" così come rimodulato da ultimo con ordinanza commissariale n. 54 del 23 maggio 2002;

Richiamata inoltre l'ordinanza del commissario delegato n. 65 del 11 giugno 2002, con la quale, nell'approvare le risultanze degli studi e delle indagini di microzonazione sismica, effettuati nell'ambito delle zone interessate dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, sono state altresì impartite specifiche disposizioni in merito all'applicazione del coefficiente di amplificazione sismica F_a ;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2002 in merito alla definizione del limite massimo del coefficiente di amplificazione sismica da utilizzare nelle procedure di ricostruzione, individuato dallo stesso Comitato nel valore di $F_a=2$;

Ravvisata la necessità di apportare al punto 2 dell'ordinanza commissariale n. 65/2002 le modifiche ed integrazioni atte a fornire gli opportuni chiarimenti per una corretta applicazione del predetto coefficiente F_a ;

Vista infine la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto, previsti dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448/2001 per il finanziamento del maggiore costo degli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 61/98;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della richiamata ordinanza ministeriale n. 3101/2000 le citate disposizioni risultano altresì applicabili agli interventi relativi al patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 12 dicembre 2000;

ORDINA

Art. 1

1. Il Comune di Montecastrilli è autorizzato a ridefinire la fascia prioritaria di appartenenza dell'edificio n. 103 dando atto che allo stesso compete, sulla base dei criteri dettati dall'art. 7, comma 3, dell'allegato 1) alla D.G.R. N. 5180/98, nonché dei dati forniti dai proprietari con la domanda di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 3/2001, la fascia prioritaria a).
2. Il Comune di Montecastrilli è altresì autorizzato a procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 59/2001, al finanziamento dell'edificio n. 103 in considerazione dell'avvenuta ridefinizione della fascia prioritaria di appartenenza dell'edificio.
3. E' approvato, sulla base delle determinazioni assunte ai precedenti punti 1) e 2), l'allegato 1 concernente la rimodulazione, limitatamente al settore "Interventi su edifici privati", del piano stralcio di cui all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 59 del 28 giugno 2001.

Art. 2

1. Il punto 2 dell'ordinanza commissariale 11 giugno 2002, n. 65 è così sostituito:
"2. Sono impartite le seguenti disposizioni in merito all'applicazione del coefficiente di amplificazione sismica F_a :
 - a) fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 12 gennaio 2001, ai progetti degli edifici ricadenti nelle aree dove a seguito delle indagini di microzonazione sismica è stato individuato il valore di F_a si applica il valore del fattore di amplificazione risultante dalle carte dei fattori di amplificazione di cui all'elaborato g) del punto 1, sino al limite massimo di $F_a=2$;
 - b) per gli interventi su edifici ubicati nelle zone 1, 2, 3, 4 e 9 dell'elaborato delle zone suscettibili di amplificazione sismica o instabilità dinamiche locali, indicato alla lettera a) del punto 1, la relativa progettazione nonché la realizzazione degli interventi sono subordinate all'esecuzione delle indagini previste dal punto 4 dell'allegato alla D.G.R. n.

226 del 14 marzo 2001 al fine di escludere situazioni di pericolo e di danno per cause geotecniche."

2. Dopo il punto 3 dell'ordinanza commissariale 11 giugno 2002, n. 65 è aggiunto il seguente:
"4. Ai Comuni interessati dal sisma del 16 dicembre 2000 sono applicate, ad esclusione delle aree di cui al precedente punto 2, lett. a), le disposizioni emanate con deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 27 ottobre 1999, in quanto compatibili."

Art. 3

1. Agli interventi sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall'evento sismico del 16 dicembre 2000 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni e le procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 in ordine alla concessione dei contributi straordinari a fondo perduto previsti dall'art. 52, comma 27, della legge n. 448 del 21.12.2001.

Art. 4

1. Di trasmettere per opportuna conoscenza copia della presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile.

Ordinanza ministeriale n. 3124 del 12 aprile 2001 - art. 6, comma 2

PIANO STRALCIO

Settore: Interventi su edifici privati

Comune	Priorità a		Priorità b		Priorità c		Priorità d*		Priorità d		Priorità d _a		TOTALE	
	N° Edif	Importo	N° Edif	Importo	N° Edif	Importo	N° Edif	Importo	N° Edif	Importo	N° Edif	Importo	N° Edif	Importo
AMELIA					2	L. 442.230.127 € 228.392,80	1	L. 443.499.107 € 229.048,17					3	L. 885.729.234 € 457.440,97
AVIGLIANO UMBRO					1	L. 286.434.899 € 147.931,28							1	L. 286.434.899 € 147.931,28
CALVI	1	L. 377.555.868 € 194.991,33											1	L. 377.555.868 € 194.991,33
MONTECASTRILLI	1	L. 258.715.958 € 133.615,64	1	L. 760.366.321 € 392.696,43									2	L. 1.019.082.279 € 526.312,07
NARNI	16	L. 4.908.934.450 € 2.535.253,06	16	L. 8.959.666.445 € 4.627281,55	13	L. 2.448.805.489 € 1.264702,49	17	L. 6.109.944.825 € 3.155.523,16	50	L. 18.693.786.634 € 9.654.535,08	3	L. 546.748.111 € 282.371,83	115	L. 41.667.885.954 € 21.519.667,17
STRONCONE							1	L. 95.928.328 € 49.542,85	3	L. 648.481.754 € 334.912,88			4	L. 744.410.082 € 384.455,72
TERNI	1	L. 239.253.300 € 123.564,02			1	L. 96.668.000 € 49.924,86	1	L. 126.876.750 € 65.526,37	13	L. 3.108.679.684 € 1.605.499,07			16	L. 3.571.477.734 € 1.844.514,32
TOTALI	19	L. 5.784.459.576 € 2.987.424,06	17	L. 9.720.032.766 € 5.019.977,98	17	L. 3.274.138.515 € 1.690.951,42	20	L. 6.776.249.010 € 3.499.640,55	66	L. 22.450.948.072 € 11.594.947,02	3	L. 546.748.111 € 282.371,83	142	L. 48.552.576.050 € 25.075.312,87

- Legenda: Priorità a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica, erano adibite ad abitazione principale e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
- Priorità b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;
- Priorità c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
- Priorità d*) edifici con presenza di unità immobiliari dichiarate parzialmente inagibili e sgomberate;
- Priorità d) edifici ubicati all'interno del perimetro, nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale.
- Priorità d_a) edifici ubicati all'interno del perimetro, nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con nuova ordinanza sindacale emessa a seguito di aggravamento.